







14 novembre 2018 | ore 9.30-13.30 Novoli | Campus delle Scienze Sociali aula D15 | 0.05 via delle Pandette 32 - Firenze

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D.

Le possibili ripercussioni della nuova direttiva nel panorama normativo italiano e i potenziali effetti in ambito accademico e scientifico

Università di Firenze mercoledì 13 novembre 2018

La nuova direttiva UE sul copyright

un dibattito aperto

- 9.30 Saluti istituzionali e Introduzione
 - Francesco Cingari Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Firenze Marco Bindi Prorettore alla Ricerca Nazionale e Internazionale Presidente della Commissione Open Access, Università di Firenze
- 9.50 Isabella Adinolfi Deputata del Parlamento Europeo (videomessaggio)
- 10.00 Copyright in the Digital Single Market: origins and evolution of the new directive Giovanni Sartor Università di Bologna e European University Institute Urszula Furgal European University Institute
- 10.40 Le possibili ripercussioni della nuova direttiva nel panorama normativo italiano e i potenziali effetti in ambito accademico e scientifico Simone Aliprandi Avvocato esperto di diritto d'autore e Open Access
- 11.20 Il luddismo di Lady GAFA: direttiva, diritto d'autore e innovazione Piero Attanasio Associazione Italiana Editori
- 11.50 La posizione di Wikimedia nel dibattito sulla nuova direttiva Luca Martinelli Wikimedia Italia

moderatore Mauro Guerrini Membro Commissione Open Access CRUI e MIUR Docente di Biblioteconomia. Università di Firenze

- 13.00 Conclusioni

Mauro Guerrini Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo. Università di Firenze Incontro promosso e organizzato dalla





i miei riferimenti in rete:

- Il mio sito web: www.aliprandi.org
- Array Law Firm: www.array.eu
- Blog: http://aliprandi.blogspot.it
- Facebook: www.facebook.com/simone.aliprandi.page/
- Twitter: @simonealiprandi
- SlideShare: www.slideshare.net/simonealiprandi/





qualche mia opera



www.aliprandi.org/capire-copyright



www.aliprandi.org/fare-openaccess





PARTE PRIMA

Possibili ripercussioni sul panorama normativo italiano





Nuove definizioni e nuovi concetti introdotti dalla direttiva





- 1) "organismo di ricerca": un'università, <u>comprese le relative</u> <u>biblioteche</u>, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:
 - (a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o
 - (b) con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro,

in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;





- 2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata delle opere e di altro materiale in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni, compresi, ma non solo, modelli, tendenze e correlazioni;
- 3) "istituto di tutela del patrimonio culturale": una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;





4) "pubblicazione di carattere giornalistico":

la fissazione, da parte degli editori o delle agenzie di stampa, di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non rientrano nella presente definizione;





4 bis) "opera fuori commercio":

- (a) un'opera intera o altro materiale in qualsiasi versione o forma che non è più accessibile al pubblico in uno Stato membro attraverso i canali commerciali tradizionali;
- (b) un'opera o altro materiale che non sono mai stati in commercio in uno Stato membro, a meno che, dalle circostanze del caso di specie, non sia evidente che l'autore si sia opposto alla sua messa a disposizione del pubblico;





4 ter) "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online": un prestatore di servizi della società dell'informazione che persegue, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare e dare pubblico accesso a quantità rilevanti di opere protette dal diritto d'autore o ad altro materiale protetto caricato dai suoi utenti, che il servizio provvede a ottimizzare e a promuovere a scopo di lucro. Le microimprese e le piccole imprese [...] e i servizi che agiscono a fini non commerciali, come le enciclopedie online, e i prestatori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i titolari di diritti interessati, come i <u>repertori didattici o scientifici</u>, non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva. [continua...]





[...continua]

I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non forniscono un accesso diretto al pubblico, le piattaforme di sviluppo di software open source e i mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online di beni fisici, non <u>dovrebbero</u> essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva;





4 quater) "servizi della società dell'informazione" un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

4 quinquies) "servizio di referenziazione automatica delle immagini":

un servizio online che riproduce o mette a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione opere grafiche o artistiche od opere fotografiche raccolte con mezzi automatizzati tramite un servizio online di terzi.





diritti nuovi non presenti nella legge 633/1941



DIRITTI PREVISTI DALLA L. 633/41

diritti di tipo personale

diritti morali d'autore

diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità creativa dell'autore

- diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20)
- diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore (art. 20)
- diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore, in caso di opere anonime o pseudonime (art. 21)
- diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali (art. 142)

diritti di tipo patrimoniale

diritti esclusivi di utilizzazione economica

alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro; durano fino a 70 anni dalla morte dell'autore

- dir. di pubblicare l'opera (art.12)
- dir. di riprodurre l'opera (art.13)
- dir. di trascrivere l'opera (art.14)
- dir. di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera (art.15)
- dir. di comunicare al pubblico l'opera (art.16)
- dir. di distribuire l'opera (art.17)
- dir. di tradurre l'opera (art.18)
- dir. di modificare/elaborare l'opera (art.18)
- dir. di pubblicare le opera in raccolta (art.18)
- dir. di noleggiare l'opera, di autorizzare il noleggio o il prestito (art.18bis)
- dir. di seguito sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti (art.144 ss.)

sorta di diritti di credito che sorgono in capo ai titolari di diritti d'autore e diritti connessi per gli utilizzi che vengono fatti dei loro prodotti

equo compenso

diritto sui generis

particolare diritto che nasce in capo al costitutore di una banca dati; consiste nel poter vietare operazioni di estrazione e reimpiego della banca dati o di sue parti sostanziali (art. 102bis)

diritti connessi

diritti esclusivi su attività intellettuali o creative simili o connesse a quelle tutelate dal diritto d'autore

- dir. del produttore di fonogrammi (artt.72 ss.)
- dir. del produttore di opere cinematografiche o audiovisive (art.78bis ss.)
- dir. relativi all'emissione radiofonica e televisiva (artt.79 ss.)
- dir. degli artisti interpreti ed esecutori (artt.80 ss.)
- dir. relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore (art.85ter)
- dir. relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (art.85quater)
- dir. relativi a bozzetti di scene teatrali (art.86)
- dir. relativi alle fotografie (artt.87 ss.)
- dir. relativi alla corrispondenza epistolare (artt.93 ss.)
- dir. relativi al ritratto (artt.96 ss.)
- dir. relativi ai progetti di lavori d'ingegneria (art.99)





Nuovi diritti creati dalla direttiva

- art. 11 Direttiva > diritto di utilizzazione economica sulle pubblicazioni giornalistiche in caso di utilizzo digitale
- art. 12 Direttiva > diritto connesso a favore degli organizzatori degli eventi sportivi
- art. 14 Direttiva > diritto a percepire un generale equo compenso a favore di autori e artisti interpreti/esecutori per lo sfruttamento online delle loro opere e a essere regolarmente informati (c.d. obbligo di trasparenza)
- art. 16 bis Direttiva > diritto di revoca in caso di mancato sfruttamento dell'opera o in caso di costante non rispetto dell'obbligo di trasparenza






Nuove eccezioni al diritto d'autore...

...con il (meno nuovo) meccanismo "perverso" delle eccezioni alle eccezioni (per di più alcune obbligatorie, altre facoltative)





COPYRIGHT = CLOSED BY DEFAULT







PARTE SECONDA

Potenziali effetti in ambito accademico e scientifico





Molte delle eccezioni introdotte dalla direttiva riguardano l'ambito della ricerca, della didattica e della conservazione del patrimonio culturale.





La nuova eccezione sul text/data mining (art. 3 Direttiva)

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'art. 2 Dir. 2001/29/CE, all'art. 5 lett. a) e all'art. 7 par. 1 Dir. 96/9/CE e all'art. 11 par. 1 della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni da opere o altro materiale cui gli organismi di ricerca hanno legalmente accesso ed effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica da parte di tali organismi.

diritto di riproduzione di opere (diretta o indiretta, temporanea o permanente, in ogni modo o forma, in tutto o in parte)

diritto di riproduzione sulle **banche dati** creative e diritto"sui generis"
di estrazione/reimpiego sulle
banche dati non creative

(nuovo) diritto all'equo compenso per l'utilizzo digitale delle pubblicazioni di carattere giornalistico)





La nuova eccezione sul text/data mining (art. 3 Direttiva)

Gli Stati membri dispongono che anche gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che conducono attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 2 [...] possano beneficiare dell'eccezione di cui al presente articolo, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo.





La nuova eccezione per l'utilizzo di opere in attività didattiche digitali e transfrontaliere (art. 4 Direttiva)

- 1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'art. 2 Dir. 2001/29/CE, all'art. 5 lett. a) e all'art. 7 par. 1 Dir. 96/9/CE e all'art. 11 par. 1 della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:
 - (a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione oppure in qualsiasi altro luogo in cui l'attività didattica è svolta sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione, o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;
 - (b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile per ragioni di praticabilità.





La nuova eccezione per l'utilizzo di opere in attività didattiche digitali e transfrontaliere (art. 4 Direttiva)

2. Gli Stati membri <u>possono</u> prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguati accordi di licenza che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 e siano rispondenti alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.





La nuova eccezione sulla conservazione del patrimonio culturale (art. 5 Direttiva)

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'art. 2 Dir. 2001/29/CE, all'art. 5 lett. a) e all'art. 7 par. 1 Dir. 96/9/CE e all'art. 11 par. 1 della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che <u>il materiale derivante da un atto di riproduzione di materiale di pubblico dominio non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti conness</u>i, purché tale riproduzione sia una riproduzione fedele a fini di conservazione del materiale originale.

1 ter. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al par. 1 è inapplicabile.





La nuova eccezione sulla diffusione online di opere fuori commercio da parte di istituti di conservazione del patrimonio culturale (art. 7 Direttiva*)

- [...] 1 bis. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui agli artt. 2 e 3 Dir. 2001/29/CE, all'art. 5 lett. a) e all'art. 7 par. 1 Dir. 96/9/CE e all'art. 11 par. 1 della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione online copie di opere fuori commercio presenti permanentemente nelle loro raccolte per fini non di lucro, purché:
 - a) sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso ciò sia impossibile;
 - b) tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerati fuori commercio ed escludere l'applicazione dell'eccezione a tali opere o altro materiale. [...] *articolo molto lungo e complesso





per rimanere aggiornati

- Il mio sito web: www.aliprandi.org
- Array Law Firm: www.array.eu
- Blog: http://aliprandi.blogspot.it
- Facebook: www.facebook.com/simone.aliprandi.page/
- Twitter: @simonealiprandi
- SlideShare: www.slideshare.net/simonealiprandi/





grazie per l'attenzione

slides rilasciate sotto licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0